

LAVORATORI DISOCCUPATI DEL SETTORE EDILE ASSUNTI CON CONTRATTO DI REINSERIMENTO

LAVORATORI

Lavoratori in disoccupazione speciale edile da almeno 12 mesi.

DATORI DI LAVORO

Tutti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici.

CONTRATTO

Assunzione con contratto di reinserimento a tempo indeterminato e determinato anche part-time.

L'assunzione non deve avvenire per sostituire lavoratori interessati a riduzione di personale nei sei mesi precedenti o a sospensioni per intervento della cassa integrazione straordinaria (Legge 223/1991 art. 1).

INCENTIVO

L'incentivo è subordinato al rispetto dei requisiti di carattere generale previsti per tutte le tipologie di assunzioni agevolate (vedi Scheda Principi Generali).

INPS

Benefici contributivi:

- Riduzione del 75% della contribuzione a carico del datore di lavoro per:
 - 12 mesi nel caso di disoccupazione del lavoratore inferiore a 2 anni;
 - 24 mesi nel caso di disoccupazione del lavoratore da 2 anni e fino a 3 anni;
 - 36 mesi nel caso di disoccupazione del lavoratore superiore a 3 anni.
 - In alternativa il datore di lavoro può richiedere una riduzione del 37,5% della contribuzione a proprio carico per una durata doppia al periodo di effettiva disoccupazione, per un periodo massimo di 72 mesi.
- Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

Benefici normativi:

- I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici.

Fonti normative: 223/1991 art. 20 c. 2; D.Lgs. 276/2003; Legge 92/2012 art. 4 commi 12-15. Circolare INPS n. 215/1991; Circolare INAIL 24/1992; Circolare INPS n. 137/2012; Sentenza Corte Costituzionale n. 291 del 10 luglio – 4 agosto 2003.